



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

**DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO OCCUPAZIONE E RAPPORTI CON L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO**

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PROCEDURE ED I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO
DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LE MODALITA' DI TENUTA DELL'ELENCO REGIONALE
DEI SOGGETTI ACCREDITATI E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Sommario

Articolo 1 (Finalità)	pag. 3
Articolo 2 (Accreditamento e affidamento dei servizi)	" 4
Articolo 3 (Erogazione dei servizi organizzati in funzioni)	" 5
Articolo 4 (Accreditamenti specialistici aggiuntivi)	" 8
CAPO II - REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO	" 9
Articolo 5 (Requisiti)	" 9
Articolo 6 (Soggetti accreditabili e Requisiti giuridici e finanziari)	" 9
Articolo 7 (Requisiti strutturali)	" 11
Articolo 8 (Figure Professionali delle Unità Organizzative)	" 13
Articolo 9 (Requisiti e compiti professionali del Responsabile Organizzativo del Soggetto Accreditato)	" 13
Articolo 10 (Requisiti e compiti professionali dell'Operatore dei Servizi per il Lavoro)	" 14
Articolo 11 (Requisiti professionali dei profili per l'accREDITAMENTO ai servizi specialistici aggiuntivi)	" 17
Articolo 12 (Carta dei servizi)	" 17
CAPO III - ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE	" 18
Articolo 13 (Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro)	" 18
Articolo 14 (Richiesta di accreditamento)	" 18
Articolo 15 (Rilascio dell'accREDITAMENTO)	" 19
Articolo 16 (Durata e validità dell'accREDITAMENTO)	" 20
Articolo 17 (Revoca dell'accREDITAMENTO)	" 21
CAPO IV - EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	" 22
Articolo 18 (Obblighi dei soggetti accreditati)	" 22
Articolo 19 (Raccordo pubblico privato)	" 23
Articolo 20 (Divieto di transazione commerciale)	" 23
Articolo 21 (Funzioni dei soggetti accreditati)	" 23
Articolo 22 (Funzioni dei soggetti accreditati su convenzione da parte dei Servizi per l'Impiego)	" 24
Articolo 23 (Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati)	" 25
Articolo 24 (Ricorso a terzi per la verifica e controlli dei requisiti)	" 26
Articolo 25 (Entrata in vigore)	" 26



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Autonoma della Sardegna promuove un sistema pubblico di servizi per il lavoro che coopera con soggetti pubblici e privati, autorizzati e accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema dei Servizi per il Lavoro, di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della Legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).

2. Attraverso l'istituto dell'accreditamento, la Regione Autonoma della Sardegna riconosce ad un soggetto, pubblico o privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro, erogando sul territorio regionale e/o provinciale le prestazioni dei servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, operando in modo integrato rispetto alle attività istituzionalmente svolte dalle Amministrazioni Provinciali per il tramite dei Centri dei Servizi per il Lavoro.

3. L'istituto dell'accreditamento deve garantire il rispetto degli standard individuati dalla Regione per i soggetti che operano nell'erogazione delle prestazioni dei servizi pubblici per il lavoro.

4. Il presente atto definisce, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni:

- a) i requisiti minimi per l'accreditamento, riguardanti le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali, la capacità economica, le esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;
- b) le procedure per l'accreditamento;
- c) i criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati;
- d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
- e) gli standard essenziali di erogazione dei servizi per il lavoro;
- f) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi per il lavoro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

5. Nell'ambito del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro, in coerenza con quanto definito dalla Legge regionale 5 dicembre 2005 n. 20, le Province svolgono in via esclusiva le funzioni relative agli adempimenti amministrativi e più specificatamente:

- a.** il riconoscimento, certificazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del Decreto legislativo 21 Aprile 2000 n. 181 e successive modifiche ed integrazioni;
- b.** la selezione di personale per l'avviamento nella Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 16 della Legge 28 Febbraio 1987 n. 56;
- c.** il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n. 68;
- d.** il ricevimento e la gestione delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.

Articolo 2

(Accreditamento e affidamento dei servizi)

1. L'accreditamento è finalizzato a introdurre standard predefiniti di qualità per i soggetti che intendano operare nell'ambito dell'erogazione dei servizi per il lavoro.

2. l'accreditamento ai servizi per il lavoro costituisce innanzitutto titolo di legittimazione per operare come soggetto all'interno del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro. L'accreditamento abilita il soggetto, in coerenza con la propria mission istituzionale, a erogare servizi di cui all'art. 3 della presente Disciplina secondo gli indirizzi regionali. I servizi di cui alle funzioni a), b) e c) dell'art.3 sono erogati senza alcun aggravio di costi per la Regione e le Province.

3. L'accreditamento costituisce, inoltre, titolo di legittimazione per stipulare convenzioni con la Regione e le Province, a seguito di procedure di evidenza pubblica, per l'individuazione e l'affidamento di servizi per il lavoro, da erogare sul territorio regionale, in relazione ad azioni di politiche attive del lavoro e a servizi di natura specialistica su target definiti.

4. L'iscrizione nell'Elenco Regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro, di cui al successivo articolo 13, costituisce requisito preliminare ai fini dell'affidamento, esclusivamente con atto successivo e distinto da parte della Regione Autonoma della Sardegna o delle Province, all'erogazione di servizi per il lavoro ai cittadini destinatari di politiche regionali.

5. L'affidamento di servizi per il lavoro e delle relative prestazioni ai soggetti accreditati è



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

disposto attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e reciproco riconoscimento.

6. La Regione Autonoma della Sardegna rende accessibili ai soggetti accreditati gli strumenti, gli applicativi del Sistema Informativo Lavoro – SIL Sardegna relativi ai servizi oggetto dell'accreditamento, ai fini della loro omogeneizzazione su tutto il territorio regionale, ferme restando le competenze che in via esclusiva sono attribuite alle Province nella gestione e implementazione di informazioni a carattere certificatorio.

7. L'accreditamento è disciplinato nel presente atto. Entro tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14 comma 1, la Giunta Regionale si riserva di definire le eventuali integrazioni alla presente disciplina, una volta valutata l'efficacia e l'efficienza del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro, scaturito dall'introduzione dell'Accreditamento ai servizi per il lavoro.

Articolo 3

(Erogazione dei servizi organizzati in funzioni)

1. L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati sono ricondotte alle seguenti funzioni:

- a)** Accesso e informazione;
- b)** Orientamento di primo livello;
- c)** Facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro
- d)** Orientamento specialistico;
- e)** Accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro
- f)** Servizi per le imprese.

2. I servizi, ricondotti alle funzioni di cui al comma 1, vengono dettagliati nella tabella successiva, con particolare riferimento alle attività di raccordo con i Centri dei Servizi per il Lavoro. Gli standard relativi alle prestazioni e gli indicatori di efficacia ed efficienza nell'erogazione sono dettagliati nel documento di programmazione strategica "Masterplan dei Servizi per il Lavoro".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Funzione	Finalità dei servizi ricondotti alla funzione	Attività di raccordo con i CSL
Accesso e Informazione	<ul style="list-style-type: none">Garantire informazioni pertinenti e complete circa le opportunità occupazionali, le principali caratteristiche del mercato del lavoro, gli strumenti di politica attiva e l'offerta di prestazioni disponibili nel Sistema regionale dei servizi per il lavoro.Garantire accessibilità e fruibilità dei servizi e delle informazioni, anche mediante l'illustrazione della Carta dei Servizi.	<ul style="list-style-type: none">Condivisione, anche tramite il Sil Sardegna, delle informazioni sui servizi disponibili e le modalità di accesso.Condivisione, delle informazioni su mercato del lavoro e opportunità occupazionali.Invio a servizi territoriali gestiti dai CSL:<ul style="list-style-type: none">per le attività di esclusiva competenza della Provincia;per la sottoscrizione del Patto di Servizio e della DID.Definizione di campagne informative comuni sull'offerta dei servizi competenti in materia di lavoro e formazione.
Orientamento di primo livello	<ul style="list-style-type: none">Garantire l'analisi della domanda dell'utente al fine di concordare quali servizi siano più adeguati, in ragione del suo profilo professionale, delle caratteristiche soggettive, del contesto del mercato del lavoro.	<ul style="list-style-type: none">Presa in carico di utenti eventualmente indirizzati dai CSL (a seguito del primo colloquio di orientamento ex d.lgs 181/00).Effettuazione del colloquio individuale di accertamento del profilo di occupabilità/occupazione finalizzato:<ul style="list-style-type: none">alla definizione di un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro;alla definizione di un percorso diretto verso l'attività di incontro domanda/offerta.
Facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro	<ul style="list-style-type: none">Garantire a tutti i cittadini disoccupati, inoccupati o rientranti in specifici target così come individuati dalla Regione, che cercano lavoro, opportunità di lavoro coerenti con il profilo professionale e le aspirazioni individuali, sostenendoli nella ricerca con strumenti che ne migliorino le capacità di autopromozione e l'efficacia della preselezione.	<ul style="list-style-type: none">Condivisione e scambio informazioni tramite il SIL Sardegna su: raccolta e diffusione curriculum vitae; ricerca e segnalazione delle vacancies.Condivisione, tramite il Sil Sardegna:<ul style="list-style-type: none">della gestione del contatto;dell'esito dell'incontro.Condivisione di metodologie sulla consulenza ai datori di lavoro per l'inserimento occupazionale.Presa in carico di utenti indirizzati dai CSLrimando ai CSL per le attività di esclusiva competenza della Provincia.
Orientamento specialistico	<ul style="list-style-type: none">Sostenere l'utente nella ricostruzione, analisi e valutazione delle esperienze formative, professionali ed extraprofessionali al fine di: far emergere le competenze acquisite; rafforzare la consapevolezza rispetto alle competenze possedute; promuovere lo sviluppo personale e professionale; sostenere l'avvio di percorsi di orientamento all'autoimpiego e alla creazione di impresa	<ul style="list-style-type: none">Presa in carico di utenti eventualmente indirizzati dai CSL e tracciatura dei servizi.Condivisione tramite il SIL Sardegna e scambio informazioni e uso comune di applicativi riguardanti il Servizio di orientamento specialistico.
Accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro	<ul style="list-style-type: none">Garantire il supporto nel processo di inserimento nel mercato del lavoro mediante l'utilizzo di misure di accompagnamento alla formazione	<ul style="list-style-type: none">presa in carico di utenti eventualmente indirizzati dai CSL;definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo;condivisione e scambio informazioni tramite il SIL Sardegna e tracciatura del servizio erogato.
Servizi alle imprese	<ul style="list-style-type: none">Garantire informazioni ai datori di lavoro sulle politiche attive disponibili sino alla stipula del patto di servizio con le impreseAnalizzare i fabbisogni professionali e formativi dei datori di lavoroSupportare l'azienda nell'inserimento lavorativo	<ul style="list-style-type: none">Presa in carico di utenti eventualmente indirizzati dai CSLcondivisione e scambio informazioni tramite il SIL Sardegna e tracciatura del servizio erogato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

3. I soggetti che si accreditano all'erogazione dei Servizi per il Lavoro, secondo le funzioni elencate al comma 1 del presente articolo, devono dichiarare di potere garantire, oltre alla funzione di Facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, elemento cardine del Sistema Regionale dei Servizi per il lavoro, almeno le funzioni relative a:

- Accesso ed informazione;
- Orientamento di primo livello.

4. I soggetti accreditati, in quanto parte del Sistema Regionale dei Servizi per il lavoro, devono esercitare le funzioni di cui al comma 1, lett. a), b) e c) senza alcun onere da parte pubblica e, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera e) senza oneri per il lavoratore.

5. Il provvedimento di affidamento dei servizi per il lavoro collegati ad azioni di politiche attive del lavoro, può stabilire eventuali specifici adempimenti, in relazione al tipo di servizio richiesto, sempre in raccordo con i CSL.

6. La Regione Autonoma della Sardegna favorisce l'integrazione tra Sistema regionale dei Servizi per il Lavoro, Sistema dell'Istruzione e Formazione, interventi a sostegno del lavoro e Sistema dei Servizi Sociali.

Articolo 4

(Accreditamenti specialistici aggiuntivi)

1. I soggetti potranno altresì chiedere l'accREDITAMENTO regionale per erogare servizi di natura specialistica a particolari target, sulla base degli indirizzi regionali.

2. La definizione delle tipologie di accREDITAMENTO specialistico è demandata a successivo idoneo provvedimento amministrativo di dettaglio connesso al presente atto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

CAPO II REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Articolo 5

(Requisiti)

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO per i servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 7, Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, è necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti elencati nei successivi articoli.

2. Su specifica richiesta e secondo le modalità indicate all'art. 14 commi 3 e 4 della presente Disciplina, sono accreditabili tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, in possesso, al momento della richiesta di accREDITAMENTO, dei requisiti richiesti dal medesimo decreto e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6

(Soggetti accreditabili e Requisiti giuridici e finanziari)

1. Possono richiedere l'accREDITAMENTO i seguenti soggetti:

- α) soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi delle predette persone giuridiche;
- β) Le Agenzie private del lavoro, autorizzate all'attività di somministrazione ai sensi della normativa vigente nazionale e all'attività di intermediazione, ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale;
- γ) i Comuni e le Unioni dei Comuni, anche avvalendosi di apposite strutture;
- δ) le Università limitatamente agli studenti ed ex studenti e le fondazioni universitarie limitatamente agli studenti ed ex studenti domiciliati nella Regione;
- ε) le Camere di Commercio e le loro società speciali;
- φ) le Scuole secondarie superiori limitatamente agli studenti ed ex studenti;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

- γ) le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
 - η) le Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
 - ι) I Patronati;
 - φ) gli Enti Bilaterali;
 - κ) i Consulenti del Lavoro, per il tramite della Fondazione, delegati all'intermediazione ai sensi del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 articolo 6 comma 4 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.** Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:
- a)** per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente comma 1, lett. a), capitale sociale versato per una quota non inferiore ai 25.000 euro.
 - b)** fatta eccezione per gli enti pubblici, le università e le scuole secondarie superiori, l'oggetto sociale deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento.
 - c)** Il soggetto, eccezion fatta per gli enti pubblici, deve essere in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per i soggetti di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati.
 - d)** assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni (altrimenti l'operatore non deve essere soggetto a procedure concorsuali);
 - e)** rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
 - f)** rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - g)** rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
 - h)** rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

- i) applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
- j) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza:
 - 1 assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
 - 2 assenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 7

(Requisiti strutturali)

- 1. Ogni soggetto può accreditare una o più Unità Organizzative.
- 2. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:
 - a) sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
 - b) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accredito in locali:
 - 1) distinti da quelli di altri soggetti e dalle altre attività dello stesso soggetto;
 - 2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

- 3) conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza;
 - 4) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;
 - 5) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;
 - 6) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
- c) l'apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello, per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accreditamento, deve essere garantita per un numero di ore settimanali non inferiore a venti;
- d) disponibilità, in ciascuna unità operativa, di:
- 1) attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;
 - 2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema Informativo Lavoro – SIL Sardegna relativamente ai servizi oggetto dell'accreditamento e con la Borsa Nazionale Continua del Lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro, ai sensi della normativa vigente;
- e) indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative:
- 1) degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale,
 - 2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
 - 3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa;
 - 4) identificativo con logo, attribuito dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 8

(Figure Professionali delle Unità Organizzative)

1. Ogni soggetto che richiede l'accreditamento deve garantire la presenza di un Responsabile Organizzativo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo seguente, che assicuri contemporaneamente il coordinamento di non più di tre unità operative sul territorio regionale.

2. Ai fini del rilascio dell'accreditamento è necessario che per ciascuna Unità Operativa, sia presente almeno un Operatore del Mercato del Lavoro con i requisiti idonei per garantire le funzioni per le quali il soggetto si accredita, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della presente disciplina.

3. Le figure previste in ciascuna Unità, devono avere, ai fini dei requisiti della presente disciplina, un contratto di lavoro con il soggetto che chiede l'accreditamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 9

(Requisiti e compiti professionali del Responsabile Organizzativo del Soggetto Accreditato)

1. La figura del Responsabile Organizzativo del Soggetto Accreditato richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

a) diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica) e almeno un anno di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali

b) diploma di laurea triennale e almeno due anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali;

c) titolo di studio secondario superiore e almeno cinque anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali.

2. Lo svolgimento della funzione di Responsabile Organizzativo del Soggetto Accreditato deve avvenire in maniera continuativa con rapporto di lavoro subordinato.

3. In raccordo con quanto previsto dall'articolo 61, Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, l'incarico di Responsabile può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accREDITAMENTO.

4. Le attività svolte dal Responsabile dell'Unità Organizzativa sono le seguenti:

- coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
- supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
- gestione delle relazioni con le imprese, le istituzioni e gli attori locali;
- promozione dei servizi;
- attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività;
- supervisione delle attività di gestione del sistema informativo e delle informazioni.

5. Il ruolo di Responsabile Organizzativo può essere assolto, per i soggetti di cui all'articolo 6 comma 1 lett. a) e b), fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, dal legale rappresentante o dal titolare.

6. Nel caso del consulente del Lavoro, delegato dalla Fondazione e accreditato ai sensi della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

presente disciplina, la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal medesimo.

7. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 5 comma 2 lett. d) la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal delegato del rettore al Placement.

8. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 5 comma 2 lett. f) la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal dirigente scolastico.

Articolo 10

(Requisiti e compiti professionali dell'Operatore dei Servizi per il Lavoro)

1. La funzione dell'Operatore dei Servizi per il Lavoro fa riferimento a molteplici attività di primo contatto con l'utenza, quali:

- accoglienza e filtro, attraverso brevi colloqui di analisi della domanda e presentazione dei servizi deputati a rispondere;
- erogazione di informazioni, attraverso l'assistenza all'auto-consultazione o la mediazione da parte dell'operatore per garantire pari opportunità di accesso alle diverse possibilità formative e lavorative;

apprendimento di abilità sociali attraverso training focalizzati come, ad esempio, le tecniche di ricerca del lavoro per facilitare il raggiungimento di obiettivi specifici.

2. **Requisiti per l'espletamento delle funzioni di:**

a) Accesso e informazione;

b) Orientamento di primo livello;

c) Facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro

- a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica (o Diploma di Laurea triennale) e almeno un anno di esperienza lavorativa documentata presso unità organizzative o aziendali nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni sopra descritte;
- b) Ovvero titolo di studio Secondario Superiore e almeno due anni di esperienza lavorativa documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni sopra descritte.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

- c) Nel caso di esperienza documentata svolta nei Centri dei Servizi per il Lavoro o nei CESIL, si richiedono solo sei mesi continuativi, nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni sopra descritte.
- d) In tutti i casi sopra citati il rapporto di lavoro deve essere subordinato di durata non inferiore a dodici mesi.
- e) Le attività svolte per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma 1, sono le seguenti:
 - Gestione dell'Accoglienza e dello screening dell'utenza;
 - Prima informazione;
 - Consulenza informativa di primo livello;
 - Supporto all'autoconsultazione;
 - Informazioni su formazione professionale, offerta formativa di base e universitaria, servizi territoriali assistenziali e per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Informazioni su Mercato del Lavoro e opportunità occupazionali;
 - Stipula e gestione del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale.

3. Requisiti per l'espletamento delle altre funzioni di:

- d) Orientamento specialistico;**
 - e) Accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro**
 - f) Servizi per le imprese.**
- a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento (o Laurea specialistica o Diploma di Laurea triennale) e almeno due anni di esperienza documentata presso unità organizzative od aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni sopra descritte.
 - b) Ovvero Titolo di studio Secondario Superiore e almeno tre anni di esperienza documentata presso unità organizzative od aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni sopra descritte.
 - c) Nel caso di esperienza documentata svolta nei Centri dei Servizi per il Lavoro o nei CESIL, si richiede solo un anno continuativo.
 - d) In tutti i casi sopra citati il rapporto di lavoro deve essere stipulato sotto forma di contratto nelle modalità stabilite dalla legge.
 - e) Le attività svolte per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma 2, sono le seguenti:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

- Diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento;
- Analisi ed eventuale ridefinizione della domanda di orientamento;
- Analisi delle esperienze formative, professionali e sociali degli utenti;
- Individuazione con l'utente delle risorse, dei vincoli e delle opportunità orientative, formative e professionali;
- Supporto all'utente nella predisposizione di un progetto personale verificabile e completo nei suoi elementi interni (obiettivi, tempi, azioni, risorse);
- Preselezione ed accompagnamento nell'inserimento occupazionale;
- Monitoraggio delle azioni orientative, formative, di inserimento lavorativo intraprese e valutazione della loro conformità al piano di azione individuale;
- Garantire alle imprese informazioni pertinenti sui servizi disponibili e garantire consulenza specialistica sulla normativa del lavoro, sulle forme contrattuali e sulle eventuali agevolazioni;
- Sostenere l'impresa nell'analisi e valutazione dei propri fabbisogni di professionalità

Articolo 11

(Requisiti professionali dei profili per l'accreditamento ai servizi specialistici aggiuntivi)

1. Un successivo idoneo provvedimento amministrativo di dettaglio, di cui all'articolo 4 comma 2 della presente disciplina, definisce inoltre i requisiti professionali specifici per poter erogare i servizi specialistici aggiuntivi individuati.

Articolo 12

(Carta dei servizi)

1. Il soggetto accreditato deve dotarsi, entro e non oltre i sei mesi dal rilascio dell'accreditamento, di una carta dei servizi in cui sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo, secondo lo standard definito dalla Regione Autonoma della Sardegna.

2. In caso di mancata dotazione della Carta dei Servizi nel termine sopra indicato, il soggetto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

decade dall'Accreditamento con contestuale cancellazione dall'Elenco Regionale dei soggetti accreditati, da parte del Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

CAPO III

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE

Articolo 13

(Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro)

1. Presso il Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro, è istituito l'Elenco Regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, di seguito denominato Elenco Regionale.
2. L'iscrizione nell'Elenco Regionale, ordinata secondo una progressione alfabetica, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo II.
3. Il Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'Elenco Regionale e rilascia, a richiesta, apposita documentazione. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità dell'Elenco Regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e presso le sedi provinciali dell'Ufficio.

Articolo 14

(Richiesta di accreditamento)

1. I soggetti interessati ad ottenere l'accreditamento presentano la domanda per l'iscrizione nell'Elenco Regionale al Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 Cagliari, a seguito della pubblicazione di un avviso regionale rivolto ai potenziali soggetti accreditabili.
2. La domanda di cui al precedente comma deve essere redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello reso disponibile, con l'avviso di cui al comma 1, sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito tematico SardegnaLavoro, unitamente alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II delle presenti disposizioni.

3. Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per le attività di somministrazione e di intermediazione ed iscritti nell'Albo degli autorizzati nazionali previsto ai sensi dell'art.4 comma 1 lettere a), b) e c) del medesimo decreto qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione nell'Albo predetto, non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti nel capo II, articolo 6 comma 2.

4. I soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata a livello nazionale per lo svolgimento delle attività di somministrazione e di intermediazione ai sensi dell'art.4 comma 1 lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, non saranno sottoposti alla disciplina dei controlli sui requisiti giuridici e finanziari per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento.

5. Le domande di accreditamento sono esaminate da una Commissione di Valutazione, appositamente costituita presso il Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro. La competente Commissione è nominata con provvedimento del Direttore del Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro. La Commissione può avvalersi dell'assistenza tecnica di soggetti terzi.

Articolo 15

(Rilascio dell'accreditamento)

1. Il Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro, entro novanta giorni dalla ricezione della istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.

2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1, il Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro può avvalersi dell'assistenza tecnica di soggetti terzi.

3. In caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio medesimo richiede, fissando al riguardo un termine per la trasmissione, le necessarie integrazioni.

4. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, su richiesta motivata presentata



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

prima della scadenza, sospendendone, in tal modo, il decorso fino al ricevimento della documentazione richiesta. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni comporta l'archiviazione della domanda, comunicata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di accoglimento dell'istanza, il Direttore del Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro dispone, con apposito provvedimento, l'accreditamento e l'iscrizione nell'Elenco Regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro dandone comunicazione al soggetto interessato.

Articolo 16

(Durata e validità dell'accreditamento)

1. L'accreditamento del soggetto decorre dalla data di adozione del provvedimento, di cui all'articolo 15, comma 5.

2. E' fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare al Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro, entro quindici giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento.

3. Nel caso in cui la Regione Autonoma della Sardegna si avvalga della facoltà di modificare entro tre anni la presente disciplina, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, a pena di decadenza dall'accreditamento, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi della ridefinita disciplina. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accreditamento è provvisoriamente prorogato.

4. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento e dell'iscrizione nell'Elenco Regionale, a cadenza triennale dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, il soggetto accreditato è tenuto a dimostrare, tramite l'utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il permanere dei requisiti di cui al Capo II. L'autocertificazione deve essere presentata al Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza triennale, pena la revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'Elenco Regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 17

(Revoca dell'accreditamento)

1. Il Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro, in qualunque momento lo ritenga opportuno, può disporre controlli, anche in loco, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento e gli obblighi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 23 della presente disciplina.

2. Il riscontro di eventuali difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento è comunicato sollecitamente al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non **inferiore a quindici giorni**, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.

3. Il Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro dispone la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco Regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al Capo II delle presenti disposizioni;
- b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 18;
- c) mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al precedente secondo comma, ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti.

4. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei tre anni successivi dalla data del provvedimento di revoca.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

CAPO IV EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Articolo 18

(Obblighi dei soggetti accreditati)

1. In caso di affidamento di servizi per il lavoro, i soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina sono tenuti a:

- a) interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro - SIL Sardegna messo a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna, sistema che provvede a connettersi con la Borsa Nazionale Continua del Lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro e comunque a trasmettere a detto Sistema Informativo ogni informazione utile al buon funzionamento del Mercato del Lavoro, secondo le modalità definite dalla Regione; le modalità di interconnessione e di accesso alle informazioni sono stabilite con apposito provvedimento nel rispetto delle funzioni attribuite al Sistema pubblico regionale dei Servizi per il lavoro.
- b) inviare alle Province e, tramite il Sil-Sardegna, alla Regione, pena la revoca dell'accreditamento, ogni informazione utile per un efficace funzionamento del mercato del lavoro,
- c) comunicare alla Regione e/o alle Province le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
- d) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi della non discriminazione e delle pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo;
- e) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori nonché della Regione e delle Province salvo che non si operi sulla base di incarichi specifici conferiti a seguito di bando pubblico;
- f) osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali ed il divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 19

(Raccordo pubblico privato)

1. La Regione Autonoma della Sardegna e/o le Province possono affidare ai soggetti accreditati, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, lo svolgimento di servizi sottesi ad azioni di politiche attive del lavoro, previa acquisizione e riconoscimento della Carta dei Servizi del Soggetto Accreditato, di cui all'articolo 12 della presente disciplina.

2. Le modalità di svolgimento di servizi sottesi ad azioni di politiche del lavoro saranno oggetto di specifiche convenzioni tra il soggetto committente e i soggetti affidatari, in coerenza con la programmazione regionale e provinciale in materia.

Articolo 20

(Divieto di transazione commerciale)

1. L'accREDITAMENTO non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accREDITAMENTO.

Articolo 21

(Funzioni dei soggetti accreditati)

1. I soggetti pubblici e privati accreditati ed iscritti nell'Elenco possono accedere, tramite procedura di evidenza pubblica, ai finanziamenti regionali e concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro attraverso l'erogazione di servizi diretti a:

- a) informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al Sistema Informativo del Lavoro – SIL Sardegna, al sistema della Borsa continua del lavoro, per il tramite del Sistema Cliclavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

attive e alle misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operative nel mercato del lavoro;

- b)** favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c)** prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
- d)** favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;
- e)** promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
- f)** sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro;
- g)** sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;
- h)** assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

Articolo 22

(Funzioni dei soggetti accreditati su convenzione da parte dei Servizi per l'Impiego)

1. La Regione Autonoma della Sardegna e le Province possono, con apposite convenzioni, delegare ai soggetti accreditati i servizi svolti dai CSL, ai sensi di quanto previsto all'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2005 n. 20, esclusi quelli riconducibili alle funzioni di carattere esclusivo, di cui all'articolo 1, comma 5 della presente disciplina, a condizione che si utilizzi il Sistema Informativo Lavoro – SIL Sardegna e che le stesse funzioni vengano svolte nei termini e con le modalità stabilite dalle convenzioni.

2. La Regione, con apposito provvedimento, stabilisce la convenzione – tipo, con particolare riferimento a:

- a. modalità di trasferimento dei documenti e delle informazioni ai Centri dei Servizi per il Lavoro;
- b. modalità di utilizzo del Sistema Informativo Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 23

(Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati)

1. Il sistema di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni erogate da servizi pubblici e privati accreditati si realizza nell'ambito del modello unitario di monitoraggio individuato dalla Regione, sia per quanto riguarda le funzioni di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b), esercitate in quanto parte del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro, sia nel caso di affidamenti specifici sulle altre funzioni di cui allo stesso articolo o nel caso di accreditamento di servizi specialistici di cui all'articolo 4.

2. In caso di affidamento di servizi per il lavoro collegati ad azioni di politiche attive del lavoro, la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati è effettuata a partire dai seguenti criteri:

- a) rapporto tra il numero di inserimenti occupazionali realizzati (almeno con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici mesi) e il numero dei disoccupati e inoccupati trattati con riferimento all'ultimo anno solare;
- b) rapporto tra i posti di lavoro reperiti e i posti di lavoro concordati con i disoccupati e inoccupati, trattati con riferimento all'ultimo anno solare;
- c) numero dei contratti di lavoro stipulati valutati in relazione alla loro tipologia e alla articolazione oraria con riferimento all'ultimo anno solare;
- d) periodo di permanenza nello stato di disoccupazione dei lavoratori trattati;
- e) numero di interventi per il rafforzamento dell'occupabilità effettuati in relazione al numero di disoccupati e inoccupati individuati quali destinatari degli interventi stessi, con riferimento all'ultimo anno solare;
- f) grado di soddisfazione dei cittadini trattati e delle imprese contattate.

3. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali adattamenti in relazione al tipo di servizio richiesto.

4. la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati ed erogati, sarà uno dei criteri essenziali ai fini del mantenimento dell'accreditamento e dell'iscrizione all'Elenco Regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 24

(Ricorso a terzi per la verifica e controlli dei requisiti)

1. La Regione Autonoma della Sardegna, per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai fini del mantenimento del soggetto nell'Elenco degli accreditati, può avvalersi di soggetti terzi.

Articolo 25

(Entrata in vigore)

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - BURAS.